

COMUNE DI MONTELIBRETTI

STATUTO

Delibera n. 39 del 29/11/2004.

PARTE I PRINCIPI GENERALI

TITOLO I ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

Art.1 Autonomia statutaria

Il Comune di Montelibretti:

1. è ente locale autonomo con proprio Statuto, poteri e funzioni ed ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle Leggi della Repubblica Italiana;
2. crede nei principi europeistici e si ispira ai valori della democrazia, della partecipazione, della pace e della solidarietà per lo sviluppo della vita sociale secondo il dettato costituzionale ed ispirato ai valori cristiani;
3. si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sull'autonomia degli enti locali;
4. nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini e considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse;
5. favorisce ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
6. rappresenta gli interessi della comunità e realizza, nell'ambito delle competenze locali, dei poteri e degli istituti del presente Statuto, l'autogoverno della stessa.

Art.2 Finalità

Il Comune di Montelibretti:

1. promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione;
2. assume le iniziative e promuove tutti gli interventi necessari per tutelare i diritti fondamentali dei cittadini ed assicurare la loro pari dignità; in particolare, per superare gli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità, ispira la sua azione a principi di uguaglianza, libertà, tolleranza, solidarietà e giustizia e si impegna per la concreta realizzazione dei principi affermati dall'art. 11 della Costituzione Italiana;
3. fedele alla tradizione di vita pacifica e di lotta democratica, ripudia ogni forma di violenza;
4. garantisce il rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne;
5. persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali, culturali e religiose alla vita amministrativa;

6. si riconosce nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, approvata dal Parlamento Europeo il 14 novembre 2000.
7. A tal fine:
 - a. concorrerà a garantire, per quanto di propria competenza, il diritto al lavoro, alla casa, alla salute, all'assistenza sociale, cercando di affrontare ogni forma di disagio sociale e personale anche coinvolgendo nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali gli organismi non lucrativi di utilità sociale, le fondazioni, gli enti di patronato, le organizzazioni di volontariato, gli enti riconosciuti, le confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, operanti nel settore.
 - b. tenendo in considerazione l' essenziale ruolo della famiglia all'interno della comunità, ne favorirà la funzione;
 - c. riconoscendo il ruolo sociale degli anziani, si impegnerà a valorizzarne l'esperienza e a tutelarne i diritti e gli interessi;
 - d. favorirà la partecipazione civica dei giovani, anche minorenni, valorizzandone l'associazionismo e concorrendo a promuovere la loro crescita culturale, sociale e professionale;
 - e. tutelerà i diritti dei bambini e ne promuoverà in particolare il diritto alla salute, allo sport, alla socializzazione, allo studio, alla formazione nella famiglia, nella scuola ed in tutte le realtà sociali dove si sviluppa la loro personalità;
 - f. potrà promuovere l'istituzione di un Consiglio Comunale dei Ragazzi al fine di favorire la loro partecipazione alla vita della comunità locale. L'istituzione, le competenze e le modalità di funzionamento di detto Consiglio saranno disciplinati da apposito regolamento;
 - g. concorrerà a garantire il diritto alla vita adottando quegli accorgimenti e strumenti necessari affinché la vita di ogni persona, dalla nascita alla morte, sia accolta e protetta in tutti i suoi aspetti;
 - h. promuoverà tutte le azioni necessarie alla tutela del proprio patrimonio naturale, storico, artistico, culturale e religioso per diffondere le tradizioni popolari, anche con la collaborazione di organizzazioni di volontariato e di comitati;
 - i. favorirà e promuoverà ogni iniziativa atta a rendere effettivo il diritto allo studio ed alla cultura;
 - j. attuerà un programmatico ed organico assetto del territorio nel rispetto dell'ambiente a tutela del suolo e delle risorse idriche;
 - k. coordinerà lo sviluppo economico e sociale, favorendo le attività commerciali, turistiche, sportive, del tempo libero e realizzerà le necessarie infrastrutture, compatibili con il modello di sviluppo sostenibile, per garantire una migliore qualità della vita;
 - l. favorirà la libertà, la pace e l'incontro fra i popoli impegnandosi per il rispetto e l'accoglienza di ogni essere umano ed attivando forme di cooperazione, scambi e gemellaggi con le città di tutto il mondo.
 - m. nello spirito della solidarietà e combattendo ogni forma di discriminazione, lavorerà per l'integrazione sociale degli immigrati e la garanzia del rispetto dei loro diritti e favorirà la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti.
8. Per le finalità di cui al comma precedente promuove e partecipa a consorzi o a società per azioni.

Art.3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione Lazio e della Provincia di Roma e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione,

- avvalendosi anche dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, culturali e religiose operanti nel suo territorio.
2. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e secondo i criteri dell'economicità di gestione, della pubblicità, della trasparenza e della semplificazione amministrativa.
 3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con tutte le formazioni sociali, economiche, sindacali, culturali e religiose sono informate ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art.4

Servizi sociali

Il Comune:

1. eroga, nel quadro della sicurezza sociale, servizi gratuiti e a pagamento, prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli e dei gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie predeterminate;
2. assicura, in particolare, servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, agli inabili e agli invalidi;
3. concorre a garantire i servizi civili fondamentali, compreso quello di protezione, con particolare riguardo alla promozione culturale, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero e al turismo sociale;
4. contribuisce ad assicurare, insieme all'unità sanitaria locale ed alla collaborazione con altri Comuni, la tutela della salute come fondamentale diritto del cittadino ed interesse della comunità locale;
5. concorre, per quanto non sia espressamente riservato allo Stato, alla Regione e alla Provincia, alla promozione, al mantenimento ed al recupero dello stato di benessere fisico e psichico della popolazione;
6. attua, secondo le modalità previste nelle leggi regionali, un servizio di assistenza scolastica idoneo a garantire e facilitare il diritto allo studio;

Art.5

Istruzione e cultura

1. Il Comune opera affinché, oltre al superamento di ogni forma di analfabetismo, sia reso effettivo il diritto allo studio ed alla formazione permanente dei cittadini.
2. Il Comune riconosce la primarietà degli interventi rivolti alla prima infanzia e, nella sua attività amministrativa, persegue il fine della piena accessibilità di tutti i bambini ai servizi educativi.
3. Il Comune opera, per quanto di sua competenza, per la tutela e la valorizzazione del proprio patrimonio storico, artistico, archeologico, monumentale, archivistico, documentale e librario, anche promuovendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati; si impegna, altresì, a garantire ai cittadini il diritto alla fruizione di tale patrimonio.
4. Il Comune favorisce, sostiene e tutela iniziative fondate sulla valorizzazione della tradizione storico-culturale locale.

Art.6

Sviluppo economico

Il Comune:

1. esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico della comunità locale;
2. istituisce, regola e coordina le attività commerciali in modo da assicurare un razionale sistema di distribuzione delle stesse sul territorio comunale così da tutelare il consumatore;
3. favorisce l'associazionismo e la cooperazione come strumenti di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo;
4. appronta e gestisce aree attrezzate per l'insediamento di imprese industriali ed artigiane, nel rispetto della pianificazione territoriale comunale;
5. promuove lo sviluppo dell'artigianato al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro;
6. favorisce e sostiene lo sviluppo dell'agricoltura, impegnandosi all'allestimento di nuove infrastrutture ed al miglioramento di quelle esistenti, con lo scopo di razionalizzare lo sfruttamento dei fondi e la commercializzazione dei prodotti agricoli;
7. promuove lo sviluppo di attività turistiche, favorendo una ordinata espansione delle attrezzature, dei servizi turistici e ricettivi e la valorizzazione delle componenti naturali, sociali e d economiche;
8. attua, in collaborazione con la Regione, interventi per la protezione della natura e vigila sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio.

Art.7

Territorio e sede comunale

1. Il Comune è costituito dal centro abitato di Montelibretti, che è il capoluogo, nonché dalle frazioni di Borgo Santa Maria e Montemaggiore, storicamente riconosciute dalla comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 44,03 ed è confinante con i Comuni di : Palombara Sabina, Morione, Montorio Romano, Nerola, Fara in Sabina, Monterotondo, Monopoli in Sabina, Fiano Romano e Capena.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Montelibretti, Piazza della Repubblica.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni comunali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, potranno anche riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione delle borgate e delle frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio Comunale previa consultazione popolare.

Art.8

Ambiente, assetto ed utilizzo del territorio

Il Comune:

1. riconosce la tutela dell'ambiente e del paesaggio fra i valori fondamentali della comunità. A tal fine, nell'ambito delle proprie competenze, sostiene interventi e progetti di recupero ambientale, naturale, di riqualificazione dell'estetica cittadina;
2. adotta tutte le misure atte a contrastare e a ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque;
3. opera per garantire la salubrità dei luoghi di lavoro e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

4. determina, per quanto di sua competenza e nel rispetto del piano urbanistico territoriale, una politica di assetto del territorio e di pianificazione urbanistica volte ad un armonico sviluppo del territorio comunale.
5. predispone, quindi, una costante verifica sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, in particolare di quelle del centro storico, prevedendo limiti e vincoli per le modifiche di destinazione d'uso;
6. organizza all'interno del territorio un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi idoneo alle esigenze della comunità locale e che garantisca la più ampia mobilità individuale e collettiva.

Art.9 Decentramento

Il Comune, al fine di favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, un'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa, una precisa ed efficace informazione sui programmi e sulle decisioni comunali, promuoverà il decentramento amministrativo, istituendo apposita delegazione nelle frazioni, qualora se ne ravvisi la necessità e la possibilità.

Art.10 Gonfalone e stemma

1. Il Comune si identifica negli atti e nel sigillo con il nome di Comune di Montelibretti.
2. Il Comune ha un proprio gonfalone ed uno stemma, come da materiale fotografico allegato in appendice.
3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e da apposito regolamento.
4. Nelle cerimonie e in altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.
5. L'uso e la riproduzione dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune, per fini non istituzionali, possono essere autorizzati solo ove sussista un pubblico interesse e nel rispetto delle norme regolamentari.

Art.11 Cittadinanza onoraria

Il Consiglio Comunale può conferire la cittadinanza onoraria a personalità od istituzioni italiane o straniere, non residenti a Montelibretti, su proposta motivata della Giunta Comunale e approvata da almeno i due terzi dei componenti.

Art.12 Albo pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti e degli avvisi di cui al 1° comma, avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE E LORO ATTRIBUZIONI

Art.13 Organi

Sono organi di governo del Comune il Sindaco, il Consiglio Comunale e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

1. Il Consiglio Comunale è Organo di indirizzo, programmazione e controllo politico-amministrativo.
2. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita, inoltre, le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
3. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta hanno l'obbligo, in quanto amministratori dell'Ente, di tenere un comportamento ispirato ai principi di imparzialità e di buona amministrazione nel rispetto della distinzione tra le loro funzioni, competenze e responsabilità e quelle dei dirigenti delle strutture.

Art.14 Rappresentanza dell'Ente

1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente.
2. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun dirigente in base ad una delega rilasciata dal Sindaco al dirigente individuato.
3. La delega può anche essere di natura generale; con essa il Sindaco assegna al dirigente delegato l'esercizio della rappresentanza per tutto il tempo del suo mandato, per il compimento dei seguenti atti:
 - a. rappresentanza in giudizio, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;
 - b. stipulazione di convenzioni tra Comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati.
4. Il Sindaco può, altresì, delegare, nelle medesime forme di cui sopra, ciascun assessore o consigliere comunale, per il compimento dei seguenti atti, caratterizzati da una funzione di rappresentanza politico-istituzionale:
 - a. rappresentanza dell'Ente in manifestazioni politiche;
 - b. stipulazione di convenzioni per la costituzione di consorzi e unioni di Comuni.

Art.15 Deliberazioni degli Organi

1. Le deliberazioni degli organi di governo sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane d'età.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art.16 **Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco cui spettano anche i poteri di convocazione, di direzione dei lavori e dell'attività del Consiglio. In caso di impossibilità od impedimento, le funzioni vicarie di presidenza sono esercitate dal consigliere anziano.
3. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

Art.17 **Competenze ed attribuzioni**

1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Il Consiglio Comunale impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità ed efficienza ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'azione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art.18 **Sessioni, convocazioni e funzionamento**

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti le approvazioni delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, straordinarie tutte le altre.
3. Le sessioni ordinarie e straordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito. In casi di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve svolgersi entro venti giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consigliere.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattare in aggiunta a quelli per cui è già stata effettuata la convocazione, è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere fatta decorse almeno 24 ore dal giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio e in altri luoghi di facile accesso al pubblico nello stesso giorno in cui è stata disposta la convocazione.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno tre giorni prima per le sessioni ordinarie e almeno 24 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento e la riunione è valida con la presenza della metà del numero dei consiglieri assegnati escluso il Sindaco; in seconda convocazione la riunione è valida con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati escluso il Sindaco.
10. La prima convocazione del Consiglio Comunale, per il suo rinnovo subito dopo le elezioni, viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la rinnovazione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

Art.19

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai capigruppo consiliari il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Entro i successivi 30 giorni, il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.
3. Il Consiglio verifica annualmente, in sessione straordinaria, l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori e le definisce con l'approvazione della relazione revisionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che, nell'atto definitivo, sono espressamente dichiarati coerenti con le linee predette.
4. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsti dalla legge.
5. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, in base alle esigenze ed alle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art.20

Commissioni permanenti e speciali

1. Il Consiglio Comunale con apposita deliberazione può istituire, nella prima seduta successiva alle elezioni, commissioni consiliari permanenti.
2. Il Consiglio Comunale con apposita deliberazione può istituire commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta o di studio. Dette commissioni sono composte da consiglieri comunali con criterio proporzionale. Per ciò che riguarda le commissioni con funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
3. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni vengono disciplinate con apposito regolamento.
4. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
5. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaci, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze socio-politiche ed

economiche per l'esame di specifici argomenti. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco o gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art.21

Forme di partecipazione della minoranza

1. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'Ente o da convocazione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, uno dei nominativi è riservato alla minoranza.
2. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la procedura di nomina con voto limitato.

Art.22

Attributi delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio, nell'ambito delle materie di propria competenza, degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee o speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.
3. La nomina del Presidente di ciascuna commissione è riservata al Consiglio Comunale.
4. Il regolamento del Consiglio Comunale dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - a. le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte loro assegnate dagli organi del Comune;
 - b. forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali, per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
 - c. metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art.23

Consiglieri Comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera Comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal Consigliere che abbia riportato più voti, a parità di voti, dal più anziano di età.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma di legge.

Art.24

Diritti e doveri dei Consiglieri Comunali

1. Ciascun consigliere ha diritto di avere la più ampia informazione dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende, istituzioni o enti dipendenti circa le notizie in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge e dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti a tenere il segreto nei casi stabiliti dalla legge.
2. Ciascun consigliere ha il diritto di presentare proposte di deliberazione di competenza del Consiglio Comunale.
3. Ciascun consigliere partecipa all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo secondo le disposizioni del presente statuto e del regolamento interno al Consiglio.
4. Ciascun consigliere può presentare interrogazioni ed interpellanze al Sindaco per conoscerne valutazioni, orientamenti e intendimenti in riferimento ad oggetti determinati ovvero ad aspetti dell'attività politico-amministrativa.
5. Nel programma e nel calendario delle sedute debbono essere previsti tempi adeguati per lo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze.
6. Alle interrogazioni ed alle interpellanze il Sindaco risponde nella prima seduta utile riservata a tali atti a norma del precedente comma 5. Alle interrogazioni ed alle interpellanze con richiesta di risposta scritta il Sindaco risponde entro 30 giorni.
7. I consiglieri possono presentare mozioni e risoluzioni. Una mozione deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio Comunale.
8. Il regolamento disciplina l'esame delle risoluzioni da parte delle commissioni consiliari.
9. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'arco dell'anno solare, senza giusto motivo, da luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 30 giorni.

Art.25 Gruppi Consiliari

I consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi secondo quanto stabilito nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista. Il regolamento può prevedere la conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

Art.26 Giunta Comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Impronta la propria attività alla regola della trasparenza e della efficienza.
2. I suoi componenti, tra cui il Vice-Sindaco, sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'elezione;
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale;
5. Presenta annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta e sull'aggiornamento del programma.
6. Riferisce annualmente alla cittadinanza sull'attività svolta.

7. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta resta in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
8. La Giunta cessa dalla carica anche in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale, nelle forme e nelle modalità stabilite dalla legge.

Art.27

Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da assessori nel limite minimo di 4 e massimo di 6, compreso il Vice-Sindaco.
2. Possono essere nominati alla carica di assessore anche cittadini non appartenenti al Consiglio Comunale, in numero non superiore a 3, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere con le seguenti limitazioni e condizioni:
 - che non si sia in presenza di candidati che, al momento della presentazione delle liste per le consultazioni elettorali, si trovino in una posizione di ineleggibilità e, come tale, soggetta a preventiva rimozione dei motivi ostativi;
3. L'assessore extraconsigliere gode di tutti i diritti e le prerogative degli altri membri, per quanto concerne gli argomenti attribuiti alla Giunta Comunale, mentre, per quelli di competenza del Consiglio Comunale, dovrà limitarsi alla sola illustrazione delle proposte con esclusione, quindi, del diritto di voto.
4. Ciascuno dei due sessi dovrà essere, possibilmente, rappresentato nella Giunta.
5. E' assessore anziano l'assessore più anziano d'età. L'assessore anziano, in caso di assenza o di impedimento sia del Sindaco che del Vice-Sindaco, esercita le funzioni sostitutive del Sindaco.

Art.28

Cause di ineleggibilità e incompatibilità

1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti, l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti e i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di terzo grado.
3. L'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità sarà effettuato dal Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni del Sindaco allorché questi darà comunicazione dei componenti nominati.

Art.29

Funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
2. Per la validità delle adunanze è richiesta la partecipazione della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. La Giunta provvede con propria deliberazione a regolamentare la determinazione dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso con il proprio funzionamento;
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
4. L'attività della Giunta è collegiale ferme restando le attribuzioni e le responsabilità di ogni assessore.

5. Ogni singolo assessore è responsabile diretto nei confronti del Consiglio Comunale, dei programmi e progetti affidati alla sua direzione.
6. Il voto della Giunta è palese salvo i casi previsti espressamente dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione, le votazioni si intendono fatte in forma palese.

Art.30

Competenze ed attribuzioni della Giunta Comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Alla Giunta compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione conseguenti ad atti fondamentali del Consiglio Comunale nonché tutti gli atti che non sono esplicitamente riservati dalla legge alla competenza esclusiva del Consiglio o che la legge, o il presente Statuto, non attribuiscono alla competenza del Sindaco, del Segretario Comunale, degli organi di decentramento o dei responsabili dei servizi.
3. La Giunta inoltre, nell'esercizio di attribuzioni di governo ed organizzative:
 - a. propone al Consiglio Comunale i regolamenti;
 - b. approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al Consiglio;
 - c. elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d. assume attività di iniziativa, di impulso e di accordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - e. nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici;
 - f. in materia di norme disciplinari adotta tutti i provvedimenti previsti dalle norme contrattuali vigenti al momento;
 - g. propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
 - h. propone al Consiglio Comunale l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - i. ha il compito di definire le aliquote dei tributi. Elaborata e propone al Consiglio Comunale i criteri per la determinazione delle nuove tariffe;
 - j. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - k. esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato quando non espressamente attribuite ad altro organo dalla legge o dallo Statuto;
 - l. approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio Comunale;
 - m. decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero tra gli organi gestionali dell'Ente;
 - n. rimette al Consiglio Comunale documentata relazione sulla propria attività e circa lo stato di attuazione dei programmi, in occasione dell'adozione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio.
 - o. adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali di organizzazione dell'Ente stabiliti dal Consiglio;
 - p. provvede alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
 - q. autorizza la resistenza in giudizio, qualunque sia la magistratura giudicante e il grado di appello.

Art.31

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni dalla carica di assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco il quale ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art.32 **Deliberazioni degli organi collegiali**

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalla legge o dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni elette dal Consiglio nel suo seno sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito da un componente del collegio nominato dal Presidente.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art.33 **Il Sindaco**

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
3. Il Sindaco è membro del Consiglio Comunale e presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
4. Il Sindaco è il capo del governo locale e in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
5. Il Sindaco ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo delle attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
6. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo "status" e le cause di cessazione dalla carica.
7. Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la comunità e promuove, da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune, le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.
8. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio Comunale, quando non è previsto il Presidente, fissandone l'ordine del giorno.

9. Quale Presidente della Giunta Comunale, il Sindaco ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.
10. Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario Comunale.
11. Quale ufficiale di governo, il Sindaco sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica.
12. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei regolamenti.
13. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.
14. Al Sindaco, oltre le competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art.34

Il Sindaco: attribuzioni di amministrazione

Il Sindaco:

1. ha la rappresentanza generale dell'ente ed è di sua competenza l'autorizzazione ad introdurre o resistere ad un'azione giudiziaria, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado d'appello.
2. ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune.
3. coordina l'attività dei singoli assessori; può attribuire loro la trattazione di affari e materie specifiche e delegare ad essi atti di sua competenza con potere di avocazione e di riassunzione; può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta.
4. impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.
5. può delegare la propria partecipazione in rappresentanza del Comune in assemblee di società e di altri enti partecipati.
6. promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la Giunta ed il Consiglio Comunale.
7. può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.
8. convoca i comizi per i referendum consultivi.
9. adotta ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene pubblica, edilizia e polizia locale, ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
10. assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
11. nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, a norma di legge e secondo i criteri stabiliti dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.
12. adotta tutti i provvedimenti concernenti il personale, non assegnati dalla legge e dai regolamenti ad altri organi.
13. coordina nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e sentite le categorie interessate, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, previo accordo con i responsabili, territorialmente competenti, delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce della popolazione interessata.

14. sovrintende alla tenuta dei registri di Stato Civile e di Popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
15. stipula i gemellaggi sulla base di deliberazioni consiliari.
16. concede il patrocinio del Comune.

Art.35

Il Sindaco: attribuzioni di vigilanza

Il Sindaco:

1. acquisisce direttamente, presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti anche riservati.
2. promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. compie gli atti conservativi dei diritti del Comune.
4. può predisporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'Ente tramite i rappresentanti delle stesse, e ne informa il Consiglio Comunale.
5. collabora con il Revisore dei Conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle Istituzioni.
6. promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, Istituzioni e società per azioni appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art.36

Il Sindaco: attribuzioni di organizzazione

Il Sindaco:

1. propone argomenti da trattare e dispone con atto formale la convocazione della giunta e la presiede.
2. può delegare per iscritto ai componenti della Giunta la soprintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici all'esecuzione degli atti per definiti settori dell'attività comunale. L'atto di nomina o di revoca sono comunicati al Consiglio Comunale.
3. per particolari esigenze organizzative può avvalersi di consiglieri, compresi quelli di minoranza, per l'esame di pratiche complesse o per coadiuvare gli assessori alla soprintendenza o alla esecuzione degli atti.
4. delega la sottoscrizione di particolari specifici atti, non rientranti nelle attribuzioni delegate agli assessori, al Segretario Comunale.
5. riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio Comunale.

Art.37

Il Vice Sindaco e i delegati del Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.
2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

3. Il Sindaco ha la facoltà di assegnare con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materia e con delega a firmare gli atti relativi.
4. Nel rilascio delle deleghe, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
5. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
6. Le deleghe rilasciate al Vice Sindaco ed agli assessori, e le eventuali modificazioni, devono essere fatte per iscritto e ne deve essere data comunicazione al Consiglio Comunale ed agli organi previsti dalla legge.
7. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri compresi quelli di minoranza.

Art.38 **Dimissioni del Sindaco**

Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio Comunale e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio hanno l'obbligo di convocare il Consiglio Comunale entro e non oltre 5 giorni dall'acquisizione delle dimissioni al protocollo dell'Ente. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione in Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale, con contestuale nomina di un commissario.

Art.39 **Impedimento permanente del Sindaco**

L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di 3 membri eletti dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede d'intesa con i gruppi consiliari. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina, relaziona al Consiglio Comunale sulle ragioni dell'impedimento. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro 10 giorni dalla presentazione.

Art.40 **Mozione di sfiducia**

1. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, per l'approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
2. Per quanto detto nel precedente articolo, il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco; deve essere depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori e ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.
4. La convocazione del Consiglio Comunale per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua approvazione.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.
6. Il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art.41

Organi burocratici

Sono organi burocratici del Comune il Segretario Comunale, il Vice-Segretario, i Responsabili dei Servizi e il Direttore Generale.

Art.42

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a. una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi.
 - b. l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato.
 - c. l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti.
 - d. il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
2. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione dei ruoli tra funzione politica e di controllo propria del Consiglio Comunale, del Sindaco e della Giunta e funzione di gestione amministrativa propria del Direttore Generale e dei Responsabili degli uffici e dei servizi.
3. Gli uffici e i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura in modo da realizzare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso l'elevazione del livello di produttività.
4. Il personale preposto agli uffici e ai servizi opera con professionalità e responsabilità al servizio delle esigenze dei cittadini, rispondendo costantemente ai programmi stabiliti dagli organi di governo e adeguandosi in modo dinamico allo sviluppo delle risorse tecnologiche e alla razionalizzazione delle procedure.
5. Nell'attuazione dei principi e dei criteri elencati i Responsabili dei servizi, coordinati dal Segretario Comunale, assicurano la legittimità, l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse secondo criteri di razionalità economica.

Art.43

Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare avente qualifica di dirigente o funzionario pubblico, iscritto in apposito albo nazionale.
2. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
3. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio di Segretario Comunale.

4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
5. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune, dei singoli consiglieri e degli uffici, in ordine alle conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
6. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei Servizi e ne coordina l'attività.
7. Quando non sia nominato il Direttore Generale le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.

Art.44 **Attribuzioni del Segretario comunale**

1. Al Segretario Comunale compete:
 - a. la partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e la cura della relativa verbalizzazione;
 - b. rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
 - c. esercitare ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
2. In particolare il Segretario:
 - a. predisporre programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
 - b. organizza il personale e le risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
 - c. emana istruzioni, direttive ai Responsabili dei servizi ferme restando le competenze e le responsabilità;
 - d. adotta e sottoscrive tutti gli atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia attribuita competenza;
 - e. dirime, determinandola con proprio atto, sentito il Sindaco, i conflitti di competenza tra i Responsabili dei servizi;
 - f. verifica e controlla l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
 - g. propone i provvedimenti necessari al miglioramento dell'efficienza dei vari settori;
3. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.
4. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine giuridico al Consiglio Comunale, alla Giunta, al Sindaco.
5. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi e i permessi dei Responsabili dei servizi e dei preposti agli uffici, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.
6. Adotta su proposta della Giunta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.
7. Esercita, su richiesta del Sindaco, il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza.
8. Solleva contestazioni di addebito, propone provvedimenti disciplinari e adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.
9. Propone al Sindaco l'eventuale adozione dei provvedimenti disciplinari più gravi a carico del personale.
10. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

11. Attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.

Art.45

Il Vicesegretario Comunale

1. Al fine di coadiuvare il Segretario Comunale nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge il Sindaco può affidare l'incarico di Vice Segretario ad un dipendente di ruolo in possesso di requisiti previsti dalla legge responsabile di un servizio.
2. Oltre alle funzioni di collaborazione e di un ausilio all'attività del Segretario svolta anche per ambiti di attività o serie di atti o tipi di procedure, il Vice Segretario lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e vacanza nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Art.46

Organizzazione e Regolamento degli uffici, dei servizi e del personale

1. L'ordinamento della struttura organizzativa viene definito da uno schema flessibile, capace di rispondere costantemente ai programmi stabiliti dagli organi di governo e alla crescita delle esigenze della comunità, nonché di adeguarsi in modo dinamico allo sviluppo delle risorse tecnologiche ed alla razionalizzazione delle procedure.
2. Il Comune, attraverso il regolamento del personale e di organizzazione, stabilisce i criteri generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi amministrativi.
3. Il Regolamento del personale e di organizzazione disciplina, tra l'altro:
 - a. la dotazione organica complessiva del personale e la definizione delle qualifiche funzionali;
 - b. l'articolazione organizzativa della struttura dell'Ente;
 - c. le procedure di assunzione in conformità alle norme di legge;
 - d. i criteri e le modalità per il conferimento della titolarità degli uffici e dei servizi;
 - e. tutte le materie oggetto di contrattazione sindacale centrata o decentrata.
4. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi elettivi è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
5. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali vigenti.
6. Il Comune tutela, secondo le norme in vigore, la salute e la sicurezza dei lavoratori durante l'orario di lavoro, in tutti i settori di attività da essi svolte.

Art.47

Attribuzioni dei Responsabili

Ai Responsabili degli uffici e dei servizi spetta la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e spetta, altresì, ad essi l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atto di indirizzo dall'organo politico. In particolare i Responsabili:

1. compiono le azioni necessarie al conseguimento dei fini assegnati ai singoli servizi e per questo adottano e sottoscrivono tutti gli atti per i quali sono competenti o per i quali hanno ricevuto delega.

2. curano le fasi istruttorie di deliberazioni e provvedimenti che dovranno essere adottati dagli organi dell'Ente;
3. formulano i pareri e le attestazioni da inserire nelle deliberazioni ai sensi di legge.
4. presiedono le gare per acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazioni o appalti di opere pubbliche riferibili ai settori di appartenenza.
5. presiedono e nominano le commissioni di gara e di concorso e assumono le responsabilità delle relative procedure.
6. stipulano, in rappresentanza dell'ente, i contratti e le convenzioni già deliberati.
7. approvano i ruoli dei tributi e dei canoni e provvedono agli atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa.
8. predispongono programmi, proposte e progetti sulla base delle direttive degli organi elettivi e del Segretario Comunale.
9. formulano proposte su tutti gli atti e provvedimenti di competenza degli organi comunali.
10. scelgono e conferiscono incarichi esterni.
11. esercitano funzioni di impulso, coordinamento e controllo dei collaboratori diretti.
12. emanano ordini e direttive nell'ambito delle loro attribuzioni.
13. partecipano alle conferenze organizzative, convocate anche su loro iniziativa.
14. rilasciano attestazioni e certificazioni ed emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide, le autenticazioni, le legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.
15. provvedono all'approvazione del progetto esecutivo di opere pubbliche a patto che in altri atti precedenti siano presenti tutti gli elementi necessari ad identificare l'opera da realizzare.
16. rilasciano provvedimenti di concessione ed autorizzazioni sulla base di accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri fissati dalla legge.
17. pronunciano le ordinanze di sospensione lavori, demolizione e riduzione in pristino dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione nonché l'irrogazione delle sanzioni all'uopo previste dalla legge vigente.
18. emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco e pronunciano le altre ordinanze previste dalla legge.
19. emettono provvedimenti in materia di occupazione di urgenza e di espropriazione che la legge assegna alla competenza comunale.
20. promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge o dal regolamento.
21. autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Sindaco.

I Responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni sopra descritte al personale ad essi sottoposto, rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

I Responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

Le funzioni di cui al presente articolo possono essere attribuite con provvedimento motivato del Sindaco ai Responsabili degli uffici e dei servizi indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione.

Art.48 **Avocazione**

Il Sindaco non può revocare, riservare, riformare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei Responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo

il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il Responsabile deve adottare gli atti e i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza ad altro dipendente. L'incarico di Responsabile dei servizi può essere revocato in caso di inosservanza, da parte del funzionario, delle direttive impartite dal Sindaco, dalla Giunta o dall'assessore di riferimento.

Art.49

Conferenza organizzativa

E' istituita la conferenza organizzativa, di cui fanno parte il Segretario Comunale e i Responsabili dei servizi, quale organismo interno di conoscenza, informazione e pianificazione della gestione e del controllo, al fine di meglio esplicitare gli indirizzi e le direttive degli organi collegiali, di controllare lo stato di avanzamento dei progetti e dei procedimenti in corso e di verificare i risultati raggiunti, di programmare l'attività futura.

La conferenza organizzativa, altresì, imposta e verifica le complessive azioni di gestione, pianifica e coordina l'azione amministrativa, verificando il rispetto delle norme, del preventivo di spesa, dei termini assegnati.

Delle analisi, delle conclusioni, delle proposte, della conferenza organizzativa è redatto sommario verbale indicante le decisioni assunte.

La conferenza organizzativa è convocata dal Sindaco, da un assessore o dal Segretario Comunale, anche su iniziativa dei Responsabili di servizio, ed è, di norma, presieduta da chi l'ha convocata.

Art.50

Incarichi esterni

1. Il Sindaco, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può affidare i posti di responsabili di aree funzionali, di settori, di servizi o degli uffici di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto privato.
2. Il contratto, da stipularsi unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale, e comunque in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi albi di categoria richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, ha durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco.
3. L'incarico comporta una retribuzione onnicomprensiva da commisurare al tipo di prestazione offerta, all'orario complessivo di lavoro, nonché alle responsabilità inerenti la funzione esercitata; la retribuzione potrà essere integrata, con provvedimento motivato della Giunta, da un'indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale.
4. Per tutta la durata del contratto sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente inquadramento.

Art.51

Collaborazioni esterne

1. La realizzazione di obiettivi determinati può essere perseguita attraverso convenzioni a termine aventi ad oggetto collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
2. Le modalità di affidamento degli incarichi di cui al comma precedente dovranno essere disciplinate dal regolamento, con particolare riguardo alle modalità di scelta del professionista, alle modalità di espletamento dell'incarico. Dovranno essere fissati i termini di durata della collaborazione, che non può essere superiore alla

durata del programma amministrativo del Sindaco, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art.52

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo ai sensi di legge.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art.53

Ufficio di staff

La Giunta Comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge. I collaboratori inseriti in questo ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Ai soggetti assunti con contratto a tempo determinato, qualificato nettamente come contratto di lavoro subordinato, si applica il C.c.n.l. di comparto vigente.

TITOLO IV

CONTROLLO INTERNO

Art. 54

Principi e Criteri

Il Bilancio di Previsione, il Conto Consuntivo e gli altri Documenti contabili sono gli strumenti che devono favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

Art. 55

Autonomia Finanziaria

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.
2. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.

3. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o all'istituzione e gestione di un servizio possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie "una tantum" o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazioni della cittadinanza o di parti di essa anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.
4. Il Regolamento sulla partecipazione disciplinerà tali forme di consultazione nel rispetto del principio di vincolatività della dichiarazione di contribuzione resa dal cittadino.
5. Con deliberazione dell'organo competente viene determinata la misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie perché si faccia luogo alla realizzazione delle opere o interventi ed alla istituzione e gestione dei servizi.

Art. 56

Il Revisore del Conto

1. Il Revisore del Conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalla norme sull'ordinamento delle Autonomie Locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità e di indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile e le disposizioni previste dalla legge relative ai Sindaci delle Società per Azioni.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 57

L'attività del Revisore dei Conti

1. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio Comunale richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
2. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Ufficio del Revisore dei Conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
3. Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli Organi e degli Uffici dell'Ente.

Art. 58

Controllo di Gestione

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione ed il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, il Bilancio di Previsione, il Rendiconto della Gestione e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.
2. Nel Regolamento di Contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazioni, indicatori e parametri, nonché scritture contabili che consentano, oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica

- dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per la eliminazione degli stessi.
3. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel Regolamento di Contabilità i funzionari responsabili del servizio dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed all'economicità degli stessi.
 4. Il Consiglio Comunale viene a conoscenza dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla Giunta, ai Revisori dei Conti, al Segretario ed ai funzionari Responsabili dei servizi sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi ed allo stato di attuazione dei programmi.

TITOLO V SERVIZI

Art. 59 Forme di gestione

1. Il Comune provvede alla istituzione ed alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è subordinata ad una preventiva valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
 - a. In economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b. In concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c. A mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica od imprenditoriale;
 - d. A mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e. A mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal comune, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura o all'ambito del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
4. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di partecipazione, informazione e tutela degli utenti.

Art.60 Gestione in economia

La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per la tipicità del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art.61 Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, la costituzione di Aziende Speciali per la gestione dei servizi produttivi e

di sviluppo economico e civile. Le Aziende Speciali sono dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale ma è il Consiglio Comunale che ne approva lo statuto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

2. Le Aziende Speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle Aziende Speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art.62

Struttura delle aziende speciali

1. Le Aziende Speciali sono disciplinate da apposito statuto, approvato dal Consiglio Comunale e da regolamenti interni, approvati dal consiglio di amministrazione delle aziende stesse.
2. Lo statuto delle Aziende Speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.
3. Sono organi delle aziende speciali: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore ed il Collegio di Revisione.
4. Il Presidente e gli amministratori delle Aziende Speciali sono nominati dal Sindaco tra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
5. Il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'ente, è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dalla legge in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
6. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione e provvede contestualmente alla loro sostituzione. Le dimissioni del Presidente o di oltre metà dei membri del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda comporta la decadenza dell'intero Consiglio con effetto dalla nomina del successivo.
7. Il Consiglio Comunale conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle Aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
8. Lo statuto delle Aziende Speciali prevede un proprio organo di Revisione dei Conti e forme di verifica della gestione.
9. Gli amministratori delle Aziende Speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art.63

Istituzioni

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale può costituire apposite Istituzioni. Le Istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale. Il Consiglio Comunale norma il funzionamento di ogni singola Istituzione, mediante apposito regolamento.

2. Sono organi delle Istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo dal Consiglio Comunale.
3. Per la nomina e la revoca del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni relative alle aziende speciali previste nell'art. 62 comma 4.
4. Il Direttore dell'Istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'Istituzione stessa, con la conseguente responsabilità.
5. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle Istituzioni, stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni, approva gli atti fondamentali ed esercita la vigilanza sul loro operato verificando i risultati della gestione.
6. L'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.
7. Le Istituzioni perseguono nella loro attività criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi compresi i trasferimenti.
8. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'Istituzione.

Art.64

Società per Azioni o a Responsabilità Limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente, titolare del pubblico servizio, a Società per Azioni o a Responsabilità Limitata a prevalente capitale pubblico locale per la gestione di servizi pubblici, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
4. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle Società per Azioni o a Responsabilità Limitata.
5. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'Assemblea dei Soci in rappresentanza dell'Ente.
6. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della Società per Azioni od a Responsabilità Limitata ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art.65

Concessione a terzi

Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessione a terzi. Tale concessione è decisa con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

PARTE II ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE, FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art.66

Forme di collaborazione

Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art.67

Principio di cooperazione

L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei modelli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art.68

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali, con amministrazioni statali, con altri enti pubblici o con privati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art.69

Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, programmi o interventi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'attivazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo di programma consistente nel parere unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia e dei Sindaci delle amministrazioni interessate, è definito in un'apposita conferenza, la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi di legge.
3. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
 - a. Determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b. Individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c. assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
4. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.
5. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco all'accordo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni, a pena di decadenza.

Art.70 Consorzi

1. Il Consiglio Comunale in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione di Consorzi tra enti locali o tra privati anche con propria partecipazione per la gestione associata di uno o più servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala, qualora non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi previste nell'art. 64.
2. Il Consiglio Comunale, unitamente ad una convenzione ai sensi del precedente art.68, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le Aziende Speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso appunto il modello consortile.
5. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art.71 Unione di Comuni

In attuazione dei principi presenti nel presente Statuto e della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, Unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

TITOLO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTI DEI CITTADINI – DIFENSORE CIVICO

Capo I Istituti di partecipazione popolare

Art.72 Partecipazione popolare

1. Il Comune garantisce e promuove l'effettiva partecipazione democratica dei cittadini all'attività politica, amministrativa, economica, sociale dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle libere forme associative e di volontariato, favorendone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente, ed attraverso il diritto dei cittadini di intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Ai cittadini inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione della popolazione, per acquisire pareri e proposte su specifici problemi in merito all'attività amministrativa. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art.73

Associazionismo e volontariato

1. Il Comune riconosce, promuove e valorizza le forme di associazionismo e di cooperazione presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, ad istanza delle interessate, la Giunta Comunale registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione Italiana, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
5. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetto sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.
6. Il Comune può promuovere ed istituire la Consulta delle associazioni.

Art.74

Diritti delle Associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata a richiesta in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse. I pareri devono pervenire all'ente entro i termini stabiliti nella richiesta.

Art.75

Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa e può mettere a disposizione delle associazioni, a titolo di contributi in natura, beni, strutture o servizi in modo gratuito. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento dei beni, servizi o strutture dell'Ente sono stabilite in apposito regolamento così da garantire a tutte le associazioni pari opportunità. Le associazioni che abbiano ricevuto contributi in denaro o in natura devono redigere al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.
2. Il Comune può gestire i servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'apposito albo regionale.

Art.76

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in

particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione nonché per la tutela dell'ambiente. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui programmi dell'Ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

2. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale, abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Capo II Iniziativa politica ed amministrativa

Art.77 Interventi nel procedimento amministrativo

1. Gli interventi nel procedimento amministrativo possono essere ad istanza di parte o ad impulso d'ufficio.
2. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi, coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno la facoltà di intervenire tranne che per i casi espressamente previsti dalla legge e dai regolamenti.
3. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
4. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
5. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
6. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero di destinatari o la determinatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o ad altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione ed informazione.
7. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
8. Il responsabile dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla ricezione delle richieste, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
9. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste o delle sollecitazioni pervenute, deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
10. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
11. I soggetti di cui al comma 2 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
12. La Giunta Comunale può concludere accordi con i soggetti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art.78 Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'istanza viene fornita, entro il termine massimo di trenta giorni, dal Sindaco, dal Segretario Comunale o dal Responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra forma idonea di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art.79 Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. La procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente sono previste nel regolamento di cui al precedente articolo 78 comma 3.
3. L'organo competente a cui la petizione viene assegnata, entro trenta giorni dalla presentazione, procede all'esame della stessa e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata oppure dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
4. Se il termine dei trenta giorni di cui al precedente comma non viene rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio Comunale, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.
5. La procedura si chiude, in ogni caso, con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art.80 Proposte

1. N.° 50 cittadini elettori possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 15 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art.81 Consultazioni

Il Consiglio Comunale o la Giunta possono indire consultazioni popolari di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi per sentire così il parere dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali su provvedimenti di loro interesse e possono farlo nelle maniere, di volta in volta, ritenute più idonee. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art.82 Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere: il trenta per cento del corpo elettorale e il Consiglio Comunale.
4. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
5. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art.83

Effetti del Referendum

Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza più uno degli aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

Art.84

Diritto di accesso agli atti

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. La consultazione degli atti deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
3. Sono sottratti al diritto di accesso quegli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
4. Il regolamento oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art.85

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni ad eccezione di quelli aventi destinatario determinato, che sono notificati all'interessato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. L'Ente deve di norma avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e per gli atti aventi una pluralità di destinatari, deve avere carattere di generalità, anche mediante l'istituzione dell'ufficio informazioni.
4. La Giunta Comunale adotta provvedimenti interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

Capo III Il Difensore Civico

Art.86 Difensore Civico

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio a scrutinio segreto e a maggioranza qualificata dei Consiglieri assegnati al Comune, nella seduta successiva a quella di insediamento del Sindaco.
2. Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere eletto una sola volta.
3. Il Difensore Civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo di pubblico bene".

Art.87 Incompatibilità e decadenza

1. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia d'indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.
2. Non può essere nominato Difensore Civico:
 - a. chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b. i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali, i membri dei Consigli delle Comunità Montane e dei Consigli di Amministrazione delle Unità Sanitarie Locali;
 - c. i Ministri di Culto;
 - d. gli Amministratori e i dipendenti di Enti, Istituzioni ed Aziende Pubbliche o a Partecipazione Pubblica, nonché di Enti o Imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che, comunque, ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
 - e. chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione Comunale;
 - f. chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al II grado, che siano amministratori, Segretario o dipendenti del Comune.
3. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri comunali. Può essere revocato dall'Ufficio con deliberazione motivata del Consiglio Comunale per grave inadempimento ai doveri d'Ufficio.

Art. 88 Mezzi e Prerogative

1. L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso locali idonei messi a disposizione dall'Amministrazione comunale insieme ad attrezzature d'ufficio e a quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Ufficio stesso.
2. Il Difensore Civico può intervenire su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le Aziende Speciali, le Istituzioni, i Concessionari di servizi, le Società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso, che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3. A tal fine il Difensore Civico può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie e chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Il Difensore Civico può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro i termini prefissati.
5. Acquisite tutte le informazioni utili, egli rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate.
6. L'Amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del Difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale.
7. Tutti i Responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore Civico.

Art. 89

Rapporti con il Consiglio

1. Il Difensore Civico presenta entro il mese di marzo di ciascun anno la relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. La relazione viene discussa dal Consiglio nella sessione primaverile e resa pubblica.
3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

Art.90

Indennità di funzione

Al Difensore Civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per gli Assessori comunali.

TITOLO III

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 91

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il quindici per cento del corpo elettorale per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

Art. 92

Regolamenti

1. IL Comune emana i Regolamenti:
 - a. nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b. in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata alla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art.72 del presente Statuto.
5. I Regolamenti possono essere sottoposti ai referendum con effetti anche abrogativi nei limiti e secondo le modalità prescritte nel precedente art.82.
6. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
7. I Regolamenti sono soggetti a pubblicazione secondo la regolamentazione prevista dalla legge. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a norme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi devono essere resi accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 93

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti devono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nelle leggi dello Stato e nello Statuto stesso, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 94

Verifica attuazione Statuto

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto il Consiglio comunale promuove una sessione straordinaria di sedute per la verifica della sua attuazione.

Art. 95

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo l'esecuzione di tutti gli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il Consiglio Comunale approva entro due anni i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la Legge e lo Statuto.